

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL 29 Maggio 2015

OGGETTO:

RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 27 MARZO 2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2015

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 14.45 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---|
| 1.ALBARELLI MARCO | S | 9.GHIRELLI ILARIA | S |
| 2.BERTANI MARCO | S | 10.GIANNUZZI SABRINA | S |
| 3.BORGHI MARGHERITA | S | 11.LEVORATO MARIACHIARA | S |
| 4.BRUSCHI FABIANA | S | 12.MAGNANINI NICOLO' | S |
| 5.CATELLANI FABIO | S | 13.MOSCARDINI MARCO | S |
| 6.CATELLANI MARTINA | S | 14.NICOLINI GIANLUCA | N |
| 7.FANTUZZI MARCELLO | S | 15.SCALTRITI ELISA | S |
| 8.FERRARI ENRICO | N | 16.TESAURI GABRIELE | S |

Presenti: 15

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|---|
| DITTAMO LUCA | S | VENERI ELENA | N |
| MAIOLI MONICA | N | MARZOCCHINI GIANMARCO | S |
| TESTI FABIO | S | | |

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA

Il Sig. FANTUZZI MARCELLO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: BORGHI MARGHERITA - TESAURI GABRIELE - CATELLANI FABIO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 29/05/2015

RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 27 MARZO 2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2015

E' entrato il Consigliere Comunale Gianluca Nicolini. I presenti sono n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2014, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta».

Ricordato che in sede di approvazione del bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27 marzo 2015 sono state approvate le aliquote, le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) ed i servizi indivisibili comunali che si intendono parzialmente coprire per l'anno 2015 (atto dovuto per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015);

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

Considerato che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27 marzo 2015 con la quale vengono approvate le aliquote e le detrazioni del tributo TASI per l'anno 2015 improntate sull'applicazione della Tasi solo sugli immobili non soggette ad IMU;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data odierna si è provveduto a modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2015 avente ad oggetto: "Approvazione della aliquote imposta municipale propria (IUC-IMU) anno 2015" prevedendo l'applicazione di un'aliquota agevolata per una particolare casistica di immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado;

Considerato che l'introduzione di un'aliquota agevolata ai fini IMU non comporta una variazione al gettito TASI poiché lascia inalterato le fattispecie soggette al tributo e conseguentemente la copertura dei costi individuati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/3/2015 rimane immutata pari al 58,60% ma che, per una maggiore chiarezza di esposizione, si ritiene di deliberare ex novo le aliquote, con decorrenza 1° gennaio 2015 come sotto riportato:

| | |
|------------------------------|--|
| <p><u>0,33 per cento</u></p> | <p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
| <p><u>0,33 per cento</u></p> | <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero</p> |



| | |
|------------------------------|--|
| | <p>permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> |
| <p><u>0,33 per cento</u></p> | <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI AIRE</u></p> |
| <p><u>0,33 per cento</u></p> | <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> |
| <p><u>0,33 per cento</u></p> | <p>Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> |
| <p><u>0,33 per cento</u></p> | <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> |
| <p><u>0 per cento</u></p> | <p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p> |
| <p><u>0 per cento</u></p> | <p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> |



| | |
|----------------------|--|
| <u>0 per cento</u> | <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO</u></p> <p>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p> |
| <u>0 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> |
| <u>0 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u></p> <p>Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.</p> |
| <u>0 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p> |
| <u>0 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente</p> |
| <u>0,1 per cento</u> | <p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> |
| <u>0,1 per cento</u> | <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> |



| | |
|------------------------------|---|
| <u>0,25 per cento</u> | FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati |
| <u>0 per cento</u> | <u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10 |

Ritenuto di confermare, per l'anno 2015, le medesime detrazioni approvate con proprio atto n. 30 del 27 marzo 2015, come riportate nella tabella sottostante, applicabili alle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.l. n. 201/2011, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

| Importo complessivo rendita catastale = unità abitativa + pertinenze entro: | Detrazione applicabile euro |
|--|-----------------------------|
| < 400 | 160 |
| ≥ 400 e < 450 | 140 |
| ≥ 450 e < 500 | 130 |
| ≥ 500 e < 550 | 120 |
| ≥ 550 e < 600 | 110 |
| ≥ 600 e < 750 | 100 |
| ≥ 750 e < 850 | 80 |
| ≥ 850 e < 1050 | 60 |
| ≥ 1050 e < 1300 | 30 |
| ≥ 1300 | 0 |

Preso atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/01/2014,

a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano il proposto provvedimento:

Presenti e votanti N. 16

Voti a favore N. 11

Voti contrari N. 5 (Magnanini Nicolò, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Bruschi Fabiana / Sì tu sì
Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)

Astenuti N. 0

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale *a maggioranza*

DELIBERA

1. di rettificare, come meglio specificato in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27 marzo 2015 relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;
2. di approvare quindi le aliquote e le detrazioni TASI riportate in premessa che si qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trentagiorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Presenti e votanti N. 16

Voti a favore N. 11

Voti contrari N. 5 (Magnanini Nicolò, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Bruschi Fabiana / Sì tu sì
Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)

Astenuti N. 0



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

e proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to FANTUZZI MARCELLO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CERMINARA FRANCESCA
(Firmato Digitalmente)